

TI_GERICHTE 36.2000.77 vom 5. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.77

FR: TI_GERICHTE 36.2000.77 du 5 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 36.2000.77 del 5 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia. Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato). Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68). Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Verwaltungswissenschaften, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);

E. 4

l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.

E. 5

la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante una modifica dei regolamenti interni di una cassa). La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF 121 V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI 2000 p. 223). 2.9. In concreto alla luce del tenore dello scritto del 16 marzo 1998 e dei successivi scritti del 19 e 20 ottobre 1998 la buona fede dell'assicurata non può essere protetta. Già il primo presupposto, preteso dalla giurisprudenza, non è adempiuto, in quanto non vi è, nel caso concreto, un'assicurazione intesa nel senso voluto dall'assicurata. In effetti nel momento in cui è stato redatto il primo scritto l'assicurata non aveva ancora raggiunto l'età del pensionamento e quindi non poteva dedurre in alcun modo dal testo dello scritto che le indennità sarebbero rimaste invariate anche dopo questa data (doc. _). Con i successivi scritti la _____ ha semplicemente dato seguito alla richiesta di prestazioni dell'assicurata del 1 luglio 1998, precisando che al momento del raggiungimento dell'età AVS le indennità si riducono. Nessuna promessa è quindi deducibile dagli atti. Del resto, a titolo abbondanziale può essere rilevato che la buona fede andrebbe respinta anche per il fatto che l'assicurata non ha reso verosimile che la presunta informazione l'abbia indotta ad

adottare un comportamento pregiudizievole. Anche da questo punto di vista il ricorso dev'essere respinto. 2.10. Non si può infine neppure sostenere che, alla luce dello scritto del 19 maggio 1999, la _____ avrebbe proposto la riduzione delle indennità a fr. 5 mensili ed il versamento dell'importo di fr. 27'672.40 (cfr. doc. _ e VII-XI), pari al diritto rimanente al 18 marzo 1998, stabilito però in base ad indennità di fr. 100.--giornalieri (doc. _). In effetti dal tenore dello scritto citato emerge unicamente che la ricorrente ha dichiarato il suo accordo alla proposta di ridurre l'indennità giornaliera a fr. 5 fino a esaurimento del diritto residuo, chiedendo di quantificare/aggiornare questa pretesa "a partire dai fr. 27'672.40 indicati nella notifica del 16 marzo 1998" rispettivamente di ridurre i premi. Anche da questo scritto quindi non è deducibile alcunché a favore dell'assicurata in contrasto con le condizioni generali applicabili. Il ricorso è integralmente respinto. 2.11 Visto l'esito della procedura non si assegnano spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.